



Programma di promozione Cantone dei Grigioni

Reti di teleriscaldamento a partire da 70 kW (nuova costruzione/ampliamento rete di teleriscaldamento, nuova costruzione/ampliamento impianto per la produzione di calore)

Guida e condizioni

BASI LEGALI:

LEGGE SULL'ENERGIA (LGE) E ORDINANZA SULL'ENERGIA (OGE) DEL CANTONE DEI GRIGIONI

Le domande di sussidio devono essere presentate **per tempo prima dell'inizio dei lavori di costruzione**.

L'art. 28 della legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (LGE) recita:

"Qualora un richiedente inizi la realizzazione del progetto o proceda ad acquisti prima che gli sia stato garantito il sussidio, non gli vengono concessi sussidi, se l'inizio anticipato dei lavori non è stato autorizzato. L'autorizzazione anticipata non garantisce un diritto alla concessione di sussidi."

Se una misura promossa finanziariamente dal Cantone permette di conseguire un effetto sotto forma di riduzione delle emissioni di CO₂, il Cantone fa valere nei confronti della Confederazione questo effetto di riduzione del CO₂ per il calcolo dei contributi globali. L'effetto di riduzione del CO₂ non può essere suddiviso o ceduto ad altre organizzazioni. Le imprese esentate dalla tassa sul CO₂ secondo quanto previsto dalla legge sulla riduzione delle emissioni di CO₂ non hanno diritto a sussidi promozionali, se si tratta di programmi di promozione cofinanziati dalla Confederazione mediante contributi globali (vedi art. 54 dell'ordinanza sull'energia del Cantone dei Grigioni [OGE]).

Se in edifici esistenti vengono installati impianti per la produzione di energia da vettori energetici rinnovabili o se vengono adottate misure volte ad aumentare l'efficienza energetica, il Cantone può partecipare alle spese (art. 20 LGE).

Per quanto riguarda gli impianti per la produzione di calore, ha diritto a sussidi solo il sistema di riscaldamento principale per il riscaldamento di locali e per l'acqua calda sanitaria. La quantità di calore deve essere prodotta con energie rinnovabili e deve essere sostituito un riscaldamento a olio, a gas naturale oppure a resistenza elettrica (art. 48 OGE).

Possono beneficiare di sostegno solo impianti che corrispondono allo stato della tecnica. Quale condizione per il versamento di sussidi promozionali può essere richiesta una comprova della garanzia della qualità. Per impianti con una potenza termica superiore ai 70 kW può essere richiesta una gestione della qualità supplementare (art. 48 OGE).

Le reti di teleriscaldamento hanno diritto a sussidi se l'impianto per la produzione di calore fornisce una potenza termica di almeno 70 kW e la quantità di calore viene prodotta per almeno il 75 per cento con energie rinnovabili. Se la rete di teleriscaldamento viene alimentata tramite calore residuo di termovalorizzazione, affinché possano essere versati sussidi la quantità di calore deve essere prodotta per almeno il 50 per cento con energie rinnovabili (art. 48 OGE).

Per quanto riguarda il diritto a sussidi, gli edifici e gli impianti tecnici sono considerati esistenti se sono stati realizzati oltre cinque anni prima (art. 50 OGE).

Il Cantone dei Grigioni può concedere sussidi promozionali fino a 200'000 franchi al massimo per la nuova costruzione o l'ampliamento di reti di teleriscaldamento e fino a 200'000 franchi al massimo per impianti per la produzione di calore (art. 53 OGE). Sommato ad altri sussidi dell'ente pubblico o di programmi di promozione nazionali, il sussidio non può superare il 50 per cento dei costi del singolo progetto (art. 27 LGE).

I sussidi promozionali sono validi due anni a contare dalla data in cui sono stati garantiti, con possibilità di proroga per al massimo un anno (art. 28 LGA).

I sussidi promozionali garantiti rappresentano sussidi massimi per domanda di sussidio. Se l'edificio o l'impianto realizzato diverge dal progetto inoltrato, alla base della decisione di sussidio, il Governo può ridurre, revocare o pretendere il rimborso dei sussidi versati per il progetto (art. 29 LGA).

CONDIZIONI

Possono beneficiare di sussidi le nuove costruzioni così come l'ampliamento di reti di teleriscaldamento e la relativa produzione di calore. L'ulteriore calore distribuito da energie rinnovabili o da calore residuo deve essere utilizzato per il riscaldamento di locali e per la produzione di acqua calda. Il calore di processo non ha diritto a sussidi. La sostituzione di un impianto per la produzione di calore senza contemporaneo ampliamento della rete di teleriscaldamento e quindi aumento della potenza per la produzione di calore non ha diritto a sussidi.

Il sussidio promozionale viene calcolato in base alla superficie di riferimento energetico (SRE) degli edifici da allacciare, nei quali viene sostituito un riscaldamento a olio, a gas naturale oppure a resistenza elettrica. Si tiene conto della SRE degli edifici esistenti che hanno più di cinque anni. Non vengono considerati i nuovi edifici.

Nel caso di impianti con remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica RIC, ha diritto a sussidi solo la produzione di calore che supera i requisiti minimi della RIC.

Se la produzione di calore avviene tramite biomassa, il progetto deve essere seguito da QM Holzheizwerke www.qmholzheizwerke.ch. L'attribuzione dei progetti avviene conformemente alle direttive di QM Holzheizwerke.

Il Cantone può definire oneri e condizioni specifici.

CALCOLO DEL SUSSIDIO

Nuova costruzione/ampliamento impianto per la produzione di calore	CHF	20.--/m ² SRE
Sussidio massimo	CHF	200'000
Nuova costruzione/ampliamento reti di teleriscaldamento	CHF	20.--/m ² SRE
Sussidio massimo	CHF	200'000

PIANO D'AZIONE GREEN DEAL

I sussidi basati su questa guida saranno aumentati del 100 per cento nel quadro del piano d'azione Green Deal. Questi sussidi promozionali aggiuntivi verranno considerati nelle garanzie rilasciate a partire dal 1° dicembre 2021.

PROCEDURA

La domanda di sussidio va redatta online sul sito www.energie.gr.ch. In seguito, i documenti firmati devono essere inviati, unitamente agli allegati necessari, all'Ufficio dell'energia e dei trasporti in copia semplice. La domanda di sussidio risulta inoltrata solo quando i documenti firmati, trasmessi in forma cartacea, sono a disposizione dell'Ufficio dell'energia e dei trasporti. Ultimata la verifica, il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità determina l'ammontare della prestazione finanziaria e le condizioni e gli oneri da rispettare. Le misure previste devono essere realizzate entro 2 anni e, su richiesta scritta, possono essere prorogate al massimo di 1 anno. Dopo la conclusione delle misure previste, ciò che è stato realizzato deve essere registrato sul sito www.energie.gr.ch. Il modulo di fine lavori e gli allegati necessari devono essere inviati all'Ufficio dell'energia e dei trasporti in formato cartaceo. Il sussidio viene versato dopo la verifica di tutta la documentazione. Il richiedente si impegna a comunicare all'Ufficio dell'energia e dei trasporti, su richiesta di quest'ultimo, tutti i dati correlati alla promozione quali il consumo di energia, i conteggi edilizi, ecc.

DOCUMENTAZIONE DA INOLTRARE

Alla domanda di sussidio devono essere allegati tutti i documenti necessari per la valutazione. La documentazione necessaria è indicata sul sito www.energie.gr.ch.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA / INFORMAZIONI

Le domande incomplete verranno evase solo dopo la ricezione della documentazione mancante. La documentazione deve essere inoltrata in copia semplice all'Ufficio dell'energia e dei trasporti.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio dell'energia e dei trasporti, tel. 081 257 36 30. Tutta la documentazione di domanda è disponibile sul sito www.energie.gr.ch.